

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore 04 - Decreto dirigenziale n. 402 del 9 agosto 2010 – D. Lgs. 387/03, art. 12. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, della potenza di 6,0 MW da realizzare nel Comune di Eboli (SA). Proponente: Marchiafave Srl.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dott. Luciano Califano;
- che con DGR n° 1642/09 la regione Campania ha approvato le linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03 per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- che con DGR 46/10 è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Area 12 al dott. Luciano Califano;

CONSIDERATO

- che con nota acquisita al protocollo regionale n.2009.0218543 del 12/03/2009, la Società **Marchiafave S.r.L.** (in seguito denominato proponente) con sede legale in Prato (PO), in Viale Vittorio Veneto n.7 , P.IVA 01891030973 ha presentato istanza, con allegato progetto definitivo, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 6 MW da realizzarsi in località "Masseria Pennatone- Contrada Santa Chiarella" del Comune di Eboli (SA) sui suoli, in disponibilità del richiedente, distinti in catasto al Foglio 41 del Comune di Eboli p.lle 128 – 133 - 418;
- con nota presentata in data 12/06/2009 ore 11,20 al protocollo regionale, la Società **Marchiafave S.r.L** ha integrato la documentazione progettuale con ulteriori elaborati;
- con nota presentata in data 26/05/2010 ore 11,45 al protocollo regionale, la Società **Marchiafave S.r.L** ha trasmesso, così come richiesto con nota del 18/05/2010 Prot. 2010.0431643, titolo di disponibilità dei suoli costituito da Contratto Preliminare di Acquisto di Diritto di Superficie per le Particelle 128,133,418 del Foglio 41;
- che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
 - ◆ dati generali del proponente;
 - ◆ dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - ◆ contratti Preliminari di Acquisto o di Cessione del Diritto di superficie;
 - ◆ soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - ◆ planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - ◆ relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - ◆ analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - ◆ relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;
 - ◆ certificato di destinazione urbanistica;
- che è stata regolarmente indetta e convocata, con nota prot. n. 2010.0431643 del 18/05/2010, la prima riunione della prescritta Conferenza dei Servizi per il giorno 04/06/2010;

PRESO ATTO

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza dei servizi, tenutesi in data 04/06/2010, nella quale sono stati acquisiti i pareri delle seguenti amministrazioni convocate:
 - Settore Bilancio e Credito Agrario, presente nella persona di Greco Vincenzo, che consegna nota Prot. 2010.0483415 del 04.06.2010 nella quale l'amministrazione ritiene, sulla base della documentazione prodotta, "di non dover esprimere alcun parere nel merito";
 - Anas che con nota Prot. CNA-0022302-P del 27/05/2010 anticipata a questo ente a mezzo fax, esprime per quanto di competenza "parere favorevole con prescrizioni";
 - Autorità di Bacino Destra Sele che con nota Prot. 947 del 01/06/2010 anticipata a mezzo fax, dichiara che "l'intervento non rientra nel territorio di competenza dell'Autorità"
 - Settore Ricerca e Valorizzazione Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali Miniere e Risorse Geotermiche, che con nota Prot. 2010.0447390 del 21/05/2010 anticipata a questo ente a mezzo fax, dichiara "di non avere nulla da osservare"
 - Settore Regionale Tutela dell'Ambiente che con nota Prot. 2010.0222477 del 12/03/2010 richiede documentazione integrativa.
- Che con nota Prot. 2010.0500768 del 09/06/2010 è stata indetta in seconda convocazione la conferenza di servizi;
- del resoconto verbale della riunione della seconda conferenza dei servizi, tenutesi in data 22/06/2010, nella quale sono stati acquisiti i pareri delle seguenti amministrazioni convocate:
 - Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, che con nota Prot. 681 del 03/06/2010 esprime "parere favorevole subordinato al fedele rispetto di quanto stabilito nella relazione geologica prodotta";
 - Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto, che con nota Prot. 026619 del 31/05/2010 esprime "parere favorevole";

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno, che con nota Prot. 0018994 del 08/07/2010 richiede di verificare se le attività previste in progetto rientrano tra quelle elencate nel D.M. 16/2/1982 Pubb.to in G.U. 98 del 09/04/1982;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione-USTIF Campania, che con nota Prot. 2823/AT/GEN del 03/06/2010, “prende atto dell’ assenza di interferenze tra il tracciato dei costruendi elettrodotti e sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso”;
- Che con nota Prot. 2010.0567695 del 02/07/2010 è stata indetta in terza convocazione la conferenza di servizi;
- del resoconto verbale della riunione della terza conferenza dei servizi, tenutesi in data 19/07/2010, nella quale sono stati acquisiti i pareri delle seguenti amministrazioni convocate:
 - ASL SA/2, che con nota Prot. 43/PE del 13/07/2010 esprime “parere igienico-sanitario favorevole”;
 - STAP Foreste Salerno, che con nota Prot. 2010.0519231 del 16/06/2010 dichiara che la zona interessata “non è sottoposta a vincolo idrogeologico”;
 - Settore Regionale Politica del Territorio, che con nota Prot. 2010.0453533 del 31/05/2010 dichiara di essere “non competente”
 - Settore Provinciale del Genio Civile della Provincia di Salerno, che con nota Prot. 2010.0513494 del 15/06/2010 esprime “Favorevole per quanto attiene ai agli aspetti elettrici alla realizzazione delle opere relative al cavidotto interrato”
 - Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno Avellino Caserta e Benevento che con nota Prot. 7661 del 04/06/2010 dichiara di non aver ricevuto la documentazione progettuale;
- Che con nota Prot. 2010.0617258 del 20/07/2010 è stata indetta la riunione conclusiva della conferenza di servizi per il giorno 05/08/2010;
- del resoconto verbale della riunione conclusiva della conferenza dei servizi, tenutesi in data 19/07/2010, nella quale sono stati acquisiti i pareri delle seguenti amministrazioni convocate:
 - ARPAC, che intervenuta nella persona della D.ssa Maria Robertazzi deposita agli atti nota con la quale esprime “parere favorevole con prescrizioni”;
 - Comando RCF Campania, che con nota Prot. MD_E24465/0011617 del 13/07/2010 depositata agli atti della conferenza dal proponente, esprime “nulla osta di competenza alla realizzazione dell’opera in oggetto”
 - Soprintendenza ai Beni Archeologici di Salerno Avellino Caserta e Benevento che con nota del 2/08/2010 esprime “parere favorevole con prescrizioni”;
 - Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni- Ispettorato territoriale Campani, che con nota Prot. 2010.0431643 del 18/05/2010 depositata agli atti della conferenza dal proponente, esprime “nulla osta provvisorio alla costruzione dell’opera in oggetto”
 - Provincia di Salerno- Settore Urbanistica e Governo del Territorio Servizio SUAP, che con nota Prot. 2010.00114738 del 05.08.2010 esprime “parere favorevole con prescrizioni”;
 - Settore Regionale S.I.R.C.A. che con nota Prot. 2010.0660479 del 03/08/2010 depositata agli atti della conferenza dal proponente, esprime “parere favorevole”
 - Settore Regionale Tutela Ambientale che con nota Prot. 2010.0638841 del 27/07/2010 depositata agli atti della conferenza dal proponente, ha deciso di escludere il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale con la prescrizione che venga acquisito il parere del settore SIRCA e dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
- Che nella riunione suddetta riunione, l’amministrazione procedente, preso atto dell’acquisizione di tutti i pareri e i nulla osta necessari, anche in virtù dell’art. 14ter, co. 6bis, co. 7 e co. 9 della L. 241/90, preso atto delle note di trasmissione del progetto agli enti convocati, si esprime in linea di massima in senso favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. Lgs 387/2003, subordinando gli atti consequenziali all’emissione del Decreto VIA necessario in forma esplicita;
- Che il parer VIA è stato espresso a mezzo DD 878/2010 AGC05/02/03;

CONSTATATO

- che il procedimento, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;

- che l'intervento proposto è compatibile con le "Linee di indirizzo strategico" allegate alla DGR 962/08;
- che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state regolarmente coinvolte nel procedimento;

RITENUTO

- di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 2119/08
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- la DGR n. 1642/09;
- la DGR 529/2010;
- la DGR n. 46/10;
- la DGR n. 110/10;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di autorizzare**, in base all'art. 5 punto 8 dell'allegato A della DGR 1642 del 30/10/2009, che stabilisce che il responsabile del procedimento se accerta che la domanda di autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 è già corredata di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni comunque denominati, purché favorevoli, trasmette gli atti all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione", la Società **Marchiafave S.r.L.**, con sede legale in Prato (PO), in Viale Vittorio Veneto n.7 , P.IVA 01891030973, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):
 - a. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica di una potenza di 6 MW, da realizzarsi in località "Masseria Pennatone-Loc. S. Chiarella" del Comune di Eboli (SA), su terreno riportato in Catasto al Foglio 41 Particelle 128, 133, 418 come da allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente, oggetto di un preliminare di contratto di superficie (all. 1);
 - b. all'allacciamento alla rete di distribuzione, tramite realizzazione di una cabina di consegna collegata in stallo MT dedicato, nella Cabina Primaria "Eboli 1", mediante linea in cavo, e collegata al campo mediante elettrodotto con linea in cavo interrato secondo tracciato di progetto (all. 2);
2. **di dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di **pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**;

3. di **precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui all'allegato 1 e nella planimetria in allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di **imporre** il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO prescrive quanto segue:

- Esecuzione, da parte di archeologo specializzato il cui curriculum dovrà sottoporsi alla Soprintendenza stessa per l'approvazione, di indagini archeologiche preliminari in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche – art. 95 del D.Lgs 163/2006;

b) ARPAC prescrive quanto segue:

- Effettuare il pagamento degli oneri di istruttoria previsti dal tariffario ARPAC;
- Presentare entro 30 giorni dall'approvazione il progetto elettrico definitivo;
- Effettuare il calcolo previsionale dell'inquinamento acustico in fase di cantiere;
- Dare comunicazioni all'ARPAC della data di avvio e di ultimazione dei lavori di cantiere per la realizzazione dell'impianto, dichiarando la piena conformità delle opere al progetto presentato;
- Eseguire in fase di esercizio dell'impianto il monitoraggio dei valori del campo di induzione magnetica e dei livelli di rumore ambientale in ambiente esterno ed abitativo (valori assoluti e differenziali di immissione in periodo diurno e notturno) presso le postazioni maggiormente esposte, trasmettendo la relazione di verifica con i dati all'ARPAC entro 30 giorni dalla data delle misure durante le stagioni invernale ed estiva con cadenza annuale.

c) ANAS prescrive quanto segue:

- In caso di pannelli vincolati al suolo mediante fondazione in cls. o in acciaio, la loro distanza dal confine di proprietà ANAS dovrà essere non inferiore a mt. 30,00;
- In caso di pannelli semplicemente appoggiati o comunque vincolati al suolo mediante semplici picchetti in acciaio inox, oppure in caso di alloggiamento delle suddette strutture all'interno di tubi in cls. o in acciaio infissi nel terreno e resi stabili mediante riempimento con sola sabbia di cava compatta in assenza, quindi, di opere di fondazione in cls. la loro distanza di rispetto al confine di proprietà ANAS dovrà essere non inferiore a ml 3,00;

d) AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE prescrive quanto segue:

- Il parere favorevole è subordinato al fedele rispetto di quanto stabilito nella relazione geologica prodotta;
- Il parere favorevole è soggetto altresì all'adozione di tutte le direttive di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del piano stralcio (disposizioni generali per le aree a rischio frana e per gli interventi ammissibili), ai criteri, alle modalità e alle linee guida di cui al capo III – art. 47 del Piano Stralcio (disciplina specifica delle aree di pericolo da dissesti di versante).

e) PROVINCIA DI SALERNO prescrive quanto segue:

- Che il Settore Provinciale del Genio Civile si esprima favorevolmente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83;
- Il rispetto delle prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo;
- Il parere favorevole è a condizione che il rilascio dell'autorizzazione a costruire ed esercitare l'impianto proposto deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come disposto dall'art. 12 co.4 del d.Lgs. N.387/03.

5. Il Proponente è obbligato:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto

esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.
6. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di efficacia dell'autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.
7. L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.
8. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.
9. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.
10. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
11. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
12. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
13. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano